



65 2026 P.U. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero suindicato ed avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Simone Defanti, nato a [...] (Vr) il [...] (C.F. [...]) e residente in [...] (Vr), Via [...], pronuncia la seguente

SENTENZA

richiamato il decreto del 25.6.26 in punto di competenza del Tribunale, qualità di consumatore e condizione di sovraindebitamento della ricorrente, insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII e contenuto della proposta e del piano;

ribadito che la proposta prevede l'acquisizione di una quota di reddito di € 500 per la durata di cinque anni e la prosecuzione del rapporto di mutuo relativo all'abitazione (allo stato in regolare ammortamento), con il risultato del pagamento del 100 % dei crediti prededucibili e privilegiati e del 26,18 dei creditori chirografari;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 27.7.26 apposita relazione, con la quale ha dato atto che non sono pervenute osservazioni;

considerato che, all'esito della comunicazione del decreto di ammissione e in difetto di contestazioni dei creditori, deve essere confermato in questa sede il giudizio di sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per l'omologa della proposta e più in generale il giudizio di fattibilità;

ritenuto che, quindi, sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

considerato che il piano non prevede pagamenti intermedi, ma è opportuno che essi siano eseguiti con cadenza annuale rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;

considerato che tali adempimenti dovranno essere posti dal ricorrente in essere sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCII;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, c. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6, c. 1 lett. a CCII), il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare quello concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).

P.Q.M.

Visto l'art. 70. C.7 CCII

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore Simone Defanti), come da ultimo precisata nella relazione del gestore della crisi depositata il 20.5.26;

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Ministero della Giustizia per la durata di sei anni (a tale fine il gestore è incaricato di trasmettere alla Cancelleria all'indirizzo fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it copia del provvedimento in formato .doc, con anonimizzazione dei dati identificati dei soggetti terzi; la pubblicazione verrà poi richiesta dalla Cancelleria);
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori (l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica);

DISPONE



che il **debitore** ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motivata

DISPONE

che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- **entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2026)** relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte della ricorrente. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCI;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 14/08/2026

Il Giudice

Pier Paolo Lanni